
BANCARI IN SCIOPERO



VADEMECUM PER SINDACALISTI IN LOTTA

I servizi bancari sono servizi pubblici essenziali, pertanto il Sindacato che intenda proclamare uno sciopero deve rispettare specifiche procedure, come da accordo ABI del 23/01/2001.

FASE 1:

TENTATIVO PREVENTIVO DI CONCILIAZIONE

- Se la vertenza è a carattere nazionale di settore, la richiesta va inoltrata al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, ed in copia all'ABI.
- Se la vertenza è a carattere collettivo aziendale, la richiesta va inoltrata con apposito modulo (allegato 1) alla Commissione Nazionale presso l'ABI(si@abi.it), alle rispettive Segreterie Nazionali e, per conoscenza, all'Azienda interessata.
- L' incontro di conciliazione deve avere luogo entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione, trascorsi i quali, anche se non è avvenuto l'incontro, si può proclamare lo sciopero.



FASE2:

PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO

- Una comunicazione di proclamazione dello sciopero va inoltrata alla Commissione di Garanzia, alla Banca interessata e, se lo sciopero interessa più Regioni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre se è a carattere locale va coinvolto anche il prefetto della Provincia interessata.
- Deve contenere (v. Allegato 2) :
 - ▶ avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione
 - ▶ data e durata dello sciopero
 - ▶ modalità di attuazione
 - ▶ motivazioni dello sciopero
- Preavviso: 10 giorni solari se comunicato entro le ore 17.00, 11 giorni solari se comunicato dopo le ore 17.00.

LIMITI

- Lo sciopero non può essere effettuato nella giornata di mercoledì, ovvero, se festiva, nella giornata lavorativa successiva. Es: se mercoledì festivo, lo sciopero non può essere proclamato il giovedì.
- Lo sciopero non può durare più di 48 ore consecutive.
- Lo sciopero non può comportare la sospensione del servizio bancario maggiore di 4 giorni consecutivi: ad esempio, se si sciopera il giovedì e venerdì, dopo la chiusura di sabato e domenica (4 giorni totali), al lunedì la banca deve essere aperta.
- La durata di un'azione di sciopero è di 45 giorni di calendario, che si iniziano a contare dalla richiesta di conciliazione, tempi di preavviso compresi. Trascorso questo termine è necessario procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione.

REVOCA

- E' possibile revocare lo sciopero almeno 5 giorni prima della data di effettuazione
- E' possibile la revoca entro i 5 giorni antecedenti solo se è intervenuto un accordo tra le parti, ovvero se vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia o dell'Autorità competente.
- La revoca deve essere effettuata nelle stesse forme e verso gli stessi destinatari con cui è stato preavvisato lo sciopero.

